

**COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO
ZONA VII**

Fiumata di Petrella Salto

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

OGGETTO: DIRETTIVA IN MATERIA DI RIMBORSO DELLE SPESE SPETTANTI AL PERSONALE PER MISSIONI

N. 21

DEL 31.05.2011

L'anno **DUEMILAUNDICI** addì **trentuno** del mese di maggio alle ore **15.00** e seg.ti, in Fiumata di Petrella Salto e nella consueta sala delle adunanze, convocata nelle forme consuete, la giunta esecutiva della Comunità Montana si è ivi riunita.

			Fatto l'appello nominale risultano	
			PRESENTE	ASSENTE
1. RINALDI	Carmine	Presidente	X	0
2. MOZZETTI	Sergio	Assessore	X	0

Assiste all'adunanza il Segretario D.ssa Silvia Ridolfi .

Il PRESIDENTE, ING. **Carmine Rinaldi**, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- L'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 che recita: " A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi"
- L' articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;
- L'art. 8 della legge 417 del 26 Luglio 1978 così recita "La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è raggugliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo....
- l'art. 9, della legge n. 417/1978 che così recita:" quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale";
- l'art 41 comma 4. del CCNL 14.9.2000 Regioni ed Autonomie Locali il quale recita " Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art.43, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km."

CONSIDERATO che l'art. 6 comma 12 della Legge 122/2010 ha disposto, a decorrere dal 31 maggio 2010, la disapplicazione al personale dipendente della pubblica amministrazione ex art.1 comma 2 del decreto legislativo n.165/2001, e quindi anche ai dipendenti degli enti locali, delle seguenti disposizioni di legge, dei sopra richiamati articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che disciplina l'entità dell'indennità chilometrica di cui al primo comma del suddetto art. 15 della legge 836/1973 (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale) nonché delle disposizioni contenute nei contratti collettivi disciplinanti il medesimo tema, e quindi per quanto attiene i comuni, 41 comma 4. del CCNL 14.9.2000;

DATO ATTO che in un primo tempo sono intervenuti, al fine di agevolare l'applicazione delle succitate disposizioni:

- La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la Delibera n. 949 del 12 ottobre 2010;
- La Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 36 del 22 ottobre 2010;
- La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana con la deliberazione n. 170/2010/PAR del 17 novembre 2010 fornendo un'interpretazione della norma diversa dalla soluzione adottata dalla Corte di Conti per la Lombardia.

VISTA la delibera della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di Controllo depositata in data 5 aprile 2011, intervenuta per dirimere la problematica derivante dai non conformi pareri espressi dalle diverse autorità la quale chiarisce che la *ratio* della norma di cui all'art. 6, anche in virtù della non abrogazione dell'art. 9 della L.417/78, non è quella di intervenire sull'istituto dell'autorizzazione ad utilizzare il mezzo proprio, abrogandolo, ma è improntata alla riduzione della spesa che ne consegue, e pertanto

qualora tale utilizzo del mezzo privato risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione, può essere autorizzato;

CONSIDERATO altresì che, in caso di autorizzazione all'utilizzo del mezzo, sarà garantita la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni e che con disposizioni regolamentari interne, le singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, *“forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che però dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'ente per le spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.”*;

RITENUTO pertanto di adottare una disciplina interna in materia di indennità di rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto, da parte del personale in occasione di missioni per finalità istituzionali dell'ente pubblico di appartenenza;

ATTESO che tale disciplina di recepimento ha natura organizzativa e rientra, pertanto, nel novero delle competenze della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs n. 267/2000. VISTO il D.Lgs n. 267/2000.

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi, ai sensi dell'articolo 49, dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

EFFETTUATA LA VOTAZIONE

Ad unanimità di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese:

DELIBERA

1) Di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, la seguente disciplina in materia di indennità di rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto, da parte del personale in occasione di missioni per finalità istituzionali dell'ente pubblico di appartenenza:

- a) E' consentito ai dipendenti l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto, in caso di missione per esigenze di servizio, previa autorizzazione dirigenziale, nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici non sia conciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto.
- b) Il dipendente avrà diritto, a titolo di rimborso, ad un'indennità corrispondente alla somma che il dipendente medesimo avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici. Nel caso di tragitti "frazionati" (tragitti, per i quali non esiste un mezzo di trasporto pubblico, che consenta di raggiungere direttamente il luogo di missione), si procederà alla sommatoria dei mezzi di trasporto virtualmente considerati.
- c) Nel caso di uso di auto propria, le percorrenze chilometriche debbono riferirsi alle distanze esistenti fra la sede di servizio e la località di destinazione della missione. Nel caso in cui la località di partenza o di arrivo indicata sia diversa da quella della sede di lavoro o di abituale dimora, verrà computata tale distanza se, dal calcolo, risulti una convenienza economica per l'amministrazione.
- d) Sono fatte salve e, dunque, rimborsabili le eventuali spese di pedaggio autostradale e di parcheggio pubblico.
- e) E' demandato ai Responsabili dei Servizi il compito di rilasciare l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio al personale dipendente, di effettuare le necessarie verifiche, nonché di liquidare gli importi dovuti.

2) Di dare atto che l'indicata disciplina costituisce integrazione del Regolamento disciplinante gli Uffici ed i Servizi.


3) Di dare adeguata e tempestiva conoscenza al personale dipendente della disciplina introdotta dalla presente deliberazione, al fine di agevolarne la corretta applicazione.

Stante l'urgenza di procedere, con separata votazione e ad unanimità di voti:


4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO
D.SSA SILVIA RIDOLFI



IL PRESIDENTE
Ing. Carmine Rinaldi



Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore Amm.vo

D.ssa Silvia RIDOLFI



Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.


Il Responsabile del Settore Fin.rio
Rag. Mirella DE ANGELIS

PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE DELL'ATTO

Si attesta che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio della Comunità Montana dal 20.06.11 al 06.07.11 per quindici giorni consecutivi.

Li 20.06.11

IL SEGRETARIO
D.ssa Silvia Ridolfi



COPIA CONFORME

è copia conforme all'originale, si rilascia per uso d'ufficio

Li _____

IL SEGRETARIO


D.ssa Silvia Ridolfi

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con nota n° 1287 del 20.06.11. La stessa è divenuta esecutiva ai sensi del D.L.vo 267/2000 il 31.05.2011

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo 267/2000)
- in quanto confermata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio (art. 127, comma 2, D.L.vo 267/2000)

Li, 20.06.11

IL SEGRETARIO



Sottoposta al controllo eventuale
Ai sensi del T.U. D.Lvo n° 267/2000

- per iniziativa della Giunta Comunitaria
(art. 17, comma 34)
- per richiesta dei Consiglieri

(art. 17, comma 38)

IL SEGRETARIO
f.to _____